SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 11**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

93A7246

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465.

All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I termini di cui all'articolo 10, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1660):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (GIUGNI) il 19 novembre 1993.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 novembre 1993.

Esaminato dalla 11ª commissione il 25 novembre 1993; 1°, 15 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3520):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dalla XI commissione l'11 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0036

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1994, n. 22.

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1991, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.456 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 delo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti

dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita in anni 10 e le somme a tal fine autorizzate non impegnate nell'anno di competenza possono esserlo negli anni successivi. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dalle imprese interessate. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione dal Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del Laboratorio di luce di sincrotone di Trieste, realizzato sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando la voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

13. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

14. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, e differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio gia presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito. con modificazioni. dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è ripartita tra le camere di commercio beneficiarie, secondo criteri perequativi, determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che tengano conto del livello delle entrate per diritto annuale, calcolate sulla base dei bollettini emessi nell'anno precedente e dell'incidenza delle spese obbligatorie rapportate all'indice medio di dette spese nelle camere di commercio appartenenti alla stessa fascia di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340, in connessione con obiettivi di miglioramento dell'indice di riscossione delle entrate, dell'efficienza operativa e della produttività delle camere stesse.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

8. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

9. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma *2-ter*, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni.».

Art. 5.
Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 6.
Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il Fondo stesso trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi,

nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.».

4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506.

6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 7.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, ivi comprese quelle esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per la parte dei trasporti locali, limitatamente alla lettera *b)*, concorrono a definire d'intesa, mediante apposite conferenze di servizio promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e ad attuare secondo le rispettive competenze:

a) piani finanziari individuali, sulla base anche dei piani già eventualmente predisposti, per il riassorbimento delle rispettive situazioni debitorie complessivamente rilevate a tutto il 31 dicembre 1993, nonché per il pensionamento anticipato o messa in mobilità del personale eccedentario. Per le regioni e gli enti locali l'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, è estesa ai disavanzi relativi agli anni 1992 e 1993;

b) programmi individuali per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società miste in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Per le Ferrovie Appulo-Lucane è autorizzato lo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza.

3. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, programmano con le aziende di trasporto la stipula di contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

4. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del presente articolo sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementati per gli anni successivi in misura pari, di massima, al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti attraverso la promozione di società miste, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, a decorrere dal 1° giugno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, a decorrere dal 1° giugno 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano alla data del 1° giugno 1994, entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e

spese pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello risultante al 31 dicembre 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 5.

5. Lo Stato concorre per non oltre il cinquanta per cento agli oneri derivanti dai piani di cui al comma 1, lettera *a)*, non operando tale limite per i servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa e non operando il concorso dello Stato per il riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine è autorizzato il limite d'impegno di lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, cui si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle attività del Gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino del Gruppo, presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione, con particolare riguardo per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese interessate. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per le imprese di cui al comma 1, i contributi non corrisposti negli anni 1991-1992 possono esserlo negli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1994, di lire 12 miliardi per il 1995 e di lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alle leggi 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere dai mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli acconti di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1991, erogati alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

FABBRI, *Ministro della difesa*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0030

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 23.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è soppresso.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio su Legnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giorgio su Legnano (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio su Legnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Inversini e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giorgio su Legnano (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 ottobre, 12 e 17 novembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09324095-Gab. del 18 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio su Legnano (Milano), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Inversini.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta Visconti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Motta Visconti (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta Visconti (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Faedi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta Visconti (Milano), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 novembre 1993, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09324086-Gab. del 17 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta Visconti (Milano), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Faedi.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Torpé.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torpé (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torpé (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torpè (Nuoro), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1040/13.1 Gab. del 15 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torpé (Nuoro), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Cocco.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bulzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bulzi (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bulzi (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Calaresu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bulzi (Sassari), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 ottobre 1993, da sette consiglieri, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso, avvenuto in data 6 settembre 1993.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3430/1.25.3/1°Settore del 3 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bulzi (Sassari), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Calaresu.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0199

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Verona, al quale la legge assegna sessanta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° dicembre 1993, da trentatré consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1460.13.12/Gab. del 1° dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Verona, ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto De Muro.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Verona, a causa delle dimissioni presentate da trentatré consiglieri su sessanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Verona è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Muro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carrara (Massa Carrara), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carrara (Massa Carrara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo Castaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carrara (Massa Carrara), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 27 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 23 ottobre, del 15, 25 e 26 novembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Massa Carrara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5865/Gab. del 27 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto sonsiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carrara (Massa Carrara), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo Castaldo.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Buccinasco (Milano), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccinasco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buccinasco (Milano), al quale la legge assegna trenta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 novembre 1993, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13:4/09324118-Gab. del 20 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco (Milano), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto De Lorenzo.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lucca, a causa delle dimissioni presentate da trentadue consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucca è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Giannotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lucca, al quale la legge assegna quaranta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 novembre 1993, da trentadue consiglieri.

Il prefetto di Lucca, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3447/13.1/17/Gab. del 30 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucca ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Giannotti.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Nembro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nembro (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nembro (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nunzio Corsaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nembro (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 14 settembre 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute dell'8 ottobre, del 5 e 12 novembre 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 2453/13.1 Gab. del 18 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nembro (Bergamo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nunzio Corsaro.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montereale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montereale (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montereale (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Marianella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montereale (L'Aquila), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5154/Gab. del 26 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montereale (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Domenico Marianella.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 novembre 1993, da undici consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5413/13.3/Gab. del 22 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Campolattaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campolattaro (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campolattaro (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campolattaro (Benevento), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1899/Gab. 13.13.1 del 25 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campolattaro (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellamonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castellamonte (Torino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellamonte (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellamonte (Torino), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 novembre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9301460 del 24 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellamonte (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Russo.

Roma, 2 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0208

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Misure dirette a fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza. (Ordinanza n. 2348/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 20 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile fino al 31 marzo 1994;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato che l'art. 11 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha individuato, tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, le Forze armate, tra le quali rientra anche l'Arma dei carabinieri, demandando ad un apposito regolamento la disciplina della forma e delle modalità con cui la predetta attività deve espletarsi;

Valutato che i comandanti delle stazioni dei carabinieri, data la capillare dislocazione di tali strutture su tutto il territorio nazionale, svolgono una insostituibile funzione volta a fornire immediate notizie in tempo reale di tutti gli eventi connessi a situazioni di emergenza (sismica, vulcanica, industriale, idrogeologica, avversità atmosferiche, ecc.) consentendo quindi di fornire l'apprestamento delle prime ed immediate misure di soccorso e fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente i necessari interventi a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato che permangono i presupposti che a suo tempo diedero luogo alla emissione della ordinanza n. 736/FPC/ZA datata 31 maggio 1986 che prevede l'erogazione di uno speciale compenso a favore dei comandanti delle stazioni dei carabinieri per la predetta attività svolta in materia di protezione civile;

Visto il parere espresso al riguardo dal Dipartimento della funzione pubblica con lettera n. 24430/93/13.309 in data 10 dicembre 1993;

Atteso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del giorno 22 dicembre 1993 ha preso atto che sussistono tuttora le condizioni relative alla insostituibile attività svolta dai comandanti delle stazioni dei carabinieri a fini della tutela della pubblica e privata incolumità, in occasione di situazioni di emergenza, condizioni che furono poste a base della ordinanza n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986;

Ritenuto, quindi di dover confermare il contenuto della menzionata ordinanza n. 736/FPC/ZA in data 31 maggio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le considerazioni svolte in premessa, sono confermate le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986 concernente l'erogazione di uno speciale compenso a favore dei comandanti delle stazioni dei carabinieri, per la particolare attività da questi svolta in materia di protezione civile.

2. Con appositi decreti verrà fissata annualmente la somma globale da corrispondersi per la finalità di cui sopra e da imputarsi a carico del Fondo per la protezione civile:

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0209

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Butera in provincia di Caltanissetta. (Ordinanza n. 2355/UL).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987. n. 120. concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto, legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 1° dicembre 1993 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Butera su via Regina Elena;

Vista la nota n. 16603 datata 10 dicembre 1993 della regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta, con la quale si trasmette un progetto di pronto intervento di L. 1.500.000.000 per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità su via Regina Elena nel comune di Butera;

Vista la nota n. 11735 datata 1° dicembre 1993 con la quale il comune di Butera segnala l'emissione dell'ordinanza di sgombero n. 127 del 25 novembre 1992, emessa per evacuare le abitazioni coinvolte dal movimento franoso su via Regina Elena;

Vista la nota n. 6845 datata 21 dicembre 1993 dell'assessorato per i lavori pubblici della regione siciliana con la quale si comunica che con decreto amministrativo n. 1539/13 del 15 dicembre 1993 è stato concesso un finanziamento di L. 500.000.000 sulla perizia di lire 1.500.000.000 eseguita dall'ufficio del genio civile di Caltanissetta per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Butera;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, comunque, la necessità di integrare la richiesta della regione siciliana con un finanziamento per completare la sopra citata perizia di L. 1.500.000.000, necessaria a ridurre le condizioni di pericolo incombente nel comune di Butera;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata alla regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta, la somma di L. 1.000.000.000 ad integrazione della somma di L. 500.000.000 messa a disposizione dalla regione siciliana.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

L'ufficio del genio civile di Caltanissetta, invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento complessivo di L. 1.500.000.000 previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione l'ufficio del genio civile di Caltanissetta potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a dieci.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo accantona la quota dell'1%, per l'intero stanziamento, necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0210

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Cetona in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2356/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 17 giugno 1992 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel centro storico del comune di Cetona;

Vista la nota del 30 luglio 1992 con la quale il comune di Cetona si trasmette un progetto di pronto intervento di L. 400.000.000 per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità nel centro storico;

Vista la nota n. 20.2.5/1887/GAB datata 15 ottobre 1993 della prefettura di Siena con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumità nel centro storico del comune di Cetona;

Considerata la necessità di eliminare le condizioni di pericolo incombente;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di eliminare le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Cetona la somma di L. 400.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Cetona, invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati, con delibera comunale e con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Cetona potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria. ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello 0,5% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0211

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 gennaio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Montevago.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Agostino Cascio è stato eletto consigliere del comune di Montevago (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il tribunale di Agrigento - Sezione misure di prevenzione, in data 20 luglio 1993, con decreto n. 19/93 R.M.P. ha disposto il sequestro di quote societarie e di azioni intestate, tra gli altri, anche al predetto amministratore, ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Considerato che detta posizione processuale è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del sig. Agostino Cascio nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Agostino Cascio dalla carica di consigliere del comune di Montevago (Agrigento);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Agostino Cascio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Montevago (Agrigento).

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Agostino Cascio è stato eletto consigliere del comune di Montevago (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il tribunale di Agrigento - Sezione misure di prevenzione, con decreto n. 19/93 R.M.P. del 20 luglio 1993, ai sensi degli aritcoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ha disposto il sequestro di quote societarie e di azioni intestate, tra gli altri, anche al predetto amministratore e relative a numerose società con sede in Montevago, Partanna, Castelvetrano, Santa Margherita Belice e Roma.

La citata misura è stata adottata dall'autorità giudiziaria contestualmente anche nei confronti del sig. Rosario Cascio, fratello dell'amministratore in parola, indiziato per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al controllo di appalti pubblici, già sottoposto alla misura di prevenzione della custodia cautelare in carcere, nonché imputato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale in altro procedimento penale, incardinato dinanzi al tribunale di Palermo. Dalle indagini svolte il predetto Rosario Cascio è risultato essere unito da vincoli di affinità e da rapporti di lavoro con la «famiglia» degli Accardo di Partanna ed è, altresì, indiziato di appartenere all'associazione mafiosa denominata «Cosa nostra».

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, al di là dei vincoli di parentela, Agostino Cascio è legato al fratello Rosario da interessi economici scaturenti da un circuito di attività illegali; tali risultanze sono avvalorate dalla constatazione che la titolarità formale delle partecipazioni societarie appare incompatibile con la posizione economica del predetto Agostino Cascio, che è meccanico.

Quanto esposto, nell'evidenziare come il sig. Agostino Cascio, nel proprio operato, sia condizionato dall'iniziativa della criminalità organizzata, cui è collegato sia da vincoli di parentela sia da relazioni d'affari, si pone in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, pertanto, del sig. Agostino Cascio nel consiglio comunale di Montevago (Agrigento) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'attività del comune, esponendo l'ente medesimo ad una potenzialità di inquinamento ed ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con provvedimento n. 88/938/Gab. del 14 settembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Agostino Cascio dalla carica di

consigliere del comune di Montevago, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinatà dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Montevago (Agrigento).

Roma, 3 gennaio 1994

p. *Il direttore generale dell'amministrazione civile*
ROMAGNOLI

94A0214

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1993.

Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, che attribuisce al Ministro della sanità, tra l'altro, il compito di determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonché per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali;

Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito gruppo di lavoro;

Decreta:

Sono approvate la linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno alcooldipendenza che, per l'altissima prevalenza e incidenza, può senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità attinenti soprattutto l'approccio terapeutico.

Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei servizi:

a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla alcooldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza;

b) necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale alla attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.

Le regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei servizi, provvedere a:

contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le patologie correlate quali aree di interesse nell'ambito della programmazione degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario (promozione della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento professionale);

attivare gradualmente, utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell'utenza interessata.

Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla programmazione regionale e destinati a finalità contigue o affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*; devono però essere accuratamente salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione professionale del personale assegnato.

Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e controllato dell'utente attraverso una rete di presidi o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai problemi posti dalla alcooldipendenza.

Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa.

A LIVELLO LOCALE

Équipe per le alcooldipendenze.

L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria locale. È facoltà della regione definire motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse disponibili, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.

Funzioni.

Le funzioni dell'équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti:

elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione con le altre istituzioni e servizi interessati;

attuazione, nell'ambito del più generale contesto della legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di intervento;

sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto;

accoglienza, osservazione e diagnosi;

definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi socioriabilitativi;

prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative;

attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale;

rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza;

collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore.

Sede.

L'équipe per le alcooldipendenze è collocata nell'ambito del servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza, nonché il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.

Personale.

Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale.

A LIVELLO REGIONALE

La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva la ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, definisce un sistema informativo di raccolta dati sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente.

Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito dell'autonomia regionale.

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 147

94A0215

DECRETO 9 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sacromonte» di Varallo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 28 giugno 1993 con la quale la società Dearfin S.r.l., con sede in Carpignano Sesia, via C. Minoretti n. 15, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Sacromonte» che sgórga nell'ambito del permesso di ricerca «Fonte del Cucco» sito nel territorio del comune di Varallo (Vercelli);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 9 dicembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

94A0179

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1993.

Determinazione delle modalità di assolvimento degli obblighi relativi alle assunzioni delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, da parte dei datori di lavoro che hanno trasformato la loro natura da pubblica a privata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-*bis*, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in

materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione del decreto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare all'assolvimentodell'obbligo di copertura delle aliquote previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una aliquota, non inferiore al 22% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica e privata, ai soggetti di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 482/1968, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo.

2. Per i datori di lavoro le cui imprese, anche con riferimento a singole sedi od unità produttive, siano impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva, o comunque si trovino in situazioni di crisi, dichiarati dall'organo vigilante, competente per settore di attività, gli obblighi di cui al comma 1 possono essere sospesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per la durata prevista dei suddetti processi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici mesi in un quinquennio.

Art. 2.

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun ufficio provinciale del lavoro nel cui ambito territoriale occupano dei dipendenti.

2. La domanda deve indicare:

a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;

b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data, con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge n. 482/1968, distinti per qualifiche;

c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;

d) l'indicazione degli uffici provinciali del lavoro cui e stata consegnata la domanda stessa.

3. Le notizie di cui al punto *b)* devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.

4. Gli uffici provinciali del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. I datori di lavoro di cui all'art. 1 devono comunicare al Ministero del lavoro ed agli uffici provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale occupano dipendenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero delle assunzioni effettuate, specificando quelle effettuate ai sensi della legge n. 482/1968, distinte per qualifiche.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0235

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 dicembre 1993.

Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica;

Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo suddetto, il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 44 del 19 febbraio 1992 e n. 90 del 10 aprile 1992;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica.

2. L'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Art. 2.

1. Gli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano le norme, nazionali di cui all'allegato 1 si presumono, a norma degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, conformi ai requisiti di protezione nella misura in cui tutti gli aspetti di compatibilità elettromagnetica, sono coperti dalle norme stesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO 1

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

Direttiva n. 89/336/CEE modificata secondo la direttiva n. 92/31/CEE

CENELEC numero di riferimento	Titolo delle norme armonizzate	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
EN 50 065-1	Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3kHz a 148,5 kHz Prima parte: Requisiti generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici	1990	CEI 13-20 (91)
EN 50 081-1	Compatibilità elettromagnetica Norma generica di emissione Classe della norma generica; domestico, commerciale e industriale leggero	1991	CEI 110-7 (92)
EN 50 082-1	Compatibilità elettromagnetica Norma generica di immunità Classe della norma generica: domestico, commerciale e industriale leggero	1991	CEI 110-8 (92)
EN 55 011	CISPR 11 (1990) - ed 2 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM)	1989	CEI 110-6 (91)
EN 55 013	CISPR 13 (1975) - ed. 1 - Amdt 1 (1983). Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi. Limiti e metodi di misura delle caratteristiche	1988	CEI 110-3 (91)
EN 55 014	CISPR 14 (1985) - ed. 2 - Limiti e metodi di misura dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, - utensili portatili e apparecchi analoghi	1986	CEI 110-1 (88) + V1 (90)
EN 55 015	CISPR 15 (1985) - ed. 3 - Limiti e metodi di misura dei radiodisturbi provocati da apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti	1986	CEI 110-2 (88)
EN 55 020	Limiti e metodi di misura per l'immunità ai radiodisturbi dei ricevitori e apparecchi associati	1987	CEI 110-4 (89)
EN 55 022	CISPR 22 (1985) - ed. 1 - Radiodisturbi provocati da apparecchiature per la tecnologia dell'informazione	1986	CEI 110-5 (88)
EN 60 555-2	IEC 555-2 (1982) - ed. 1 - Amdt 1 (1985). Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili Parte 2: armoniche	1986	CEI 77-3 (88)
EN 60 555-3	IEC 555-3 (1982) - ed. 1 - Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili Parte 3: fluttuazione della tensione	1986	CEI 77-4 (89)

Le norme italiane CEI sono reperibili, per consultazione e vendita, presso il Comitato elettrotecnico italiano - CEI, viale Monza, 259 - 20126 Milano.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

94A0180

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Sartiglia di Oristano - Manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della Sartiglia di Oristano - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della Sartiglia di Oristano - manifestazione 1994, abbinata alla corsa equestre «La Sartiglia» con inizio il 15 dicembre 1993, si concluderà il 15 febbraio 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S ,T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 15 febbraio 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 15 febbraio 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i primi sei cavalieri della graduatoria.

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato dopo lo svolgimento della corsa.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte dei sei cavalieri, ai fini dell'attribuzione dei sei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalieri sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalieri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalieri, tolti quelli corrispondenti ai cavalieri eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalieri per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalieri classificatisi «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di giudizio «ex-aequo» per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalieri classificatisi «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalieri in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della Sartiglia di Oristano - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di giovedì 10 febbraio 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 15 febbraio 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di sabato 12 febbraio 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

Il direttore generale: DEL GIZZO

94A0213

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 19 novembre 1993), coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 21 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370». I DD.LL. n. 245/1993 e n. 370/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993, e n. 272 del 19 novembre 1993).

L'art. 2 della medesima legge di conversione stabilisce che: «A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [v. nota ***(b)*** all'art. 1, *n.d.r.*]».

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214 ***(a)***, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(b)***, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 ***(b)*** dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 *(c)*, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni *(d)*.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 *(b)* è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 *(c)*.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

5-bis. *I termini di cui all'articolo 10, commi 2-bis 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (e), sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine.*

(a) L'art. 1 della legge n. 214/1991 (Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno) proroga fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 il termine già differito al 31 maggio 1991 dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 [si veda appresso la nota *(b)*].

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

(c) Il D.L. n. 71/1993 reca: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali». Si trascrive il testo dei commi 1, 4 e 8 del relativo art. 1:

«1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato art. 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-3 *(Omissis)*.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5-7 *(Omissis)*.

8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi».

(d) I commi 9, 10 [come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 71/1993 di cui alla precedente nota *(c)*], 11, 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) così dispongono:

«9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. *Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere* b) *e* c) *del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.*

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

(e) Il D.L. n. 155/1993 reca: «Misure urgenti per la finanza pubblica». Si trascrive il testo dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del relativo art. 10:

«2-*bis*. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993.

2-*ter*. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 6/1993 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), sopracitato è il seguente:

«Art. 4 *(Agevolazioni per i contribuenti)*. — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

5. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici e agli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

5-*bis*. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1993.

94A0264

Mancata conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1993.

94A0265

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1994 Barabbino Mario, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Termini Imerese a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

94A0266

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1993, è stata conferita al Corpo di amministrazione la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Conferendo ammirevole concretezza agli ideali del proprio motto "Tenacia, sacrificio et virtute", il Corpo di amministrazione dell'Esercito, attraverso la valida partecipazione di propri ufficiali nelle missioni d'oltremare, ha concorso, vigorosamente, a realizzare, in una cornice di sicurezza e di certezza giuridica, supporti logistici ed amministrativi idonei a fronteggiare le molteplici emergenze dei mutevoli scenari operativi. In siffatte situazioni d'eccezione — fra le macerie, la disperazione e i morti di Beirut, tra le martoriate popolazioni curde, nella disastrata economia albanese, nella dilaniata Somalia, nell'inquieto Mozambico — gli ufficiali del Corpo sono stati sempre presenti nei vari contingenti, determinando, con sapienza professionale, duttile capacità organizzativa, coraggio di assumersi oneri e responsabilità, condizioni favorevoli per l'assolvimento del compito operativo dei comandanti e delle truppe.

In virtù di tale significativa azione propulsiva, arricchita di una modalità comportamentale capace, all'occorrenza, di modularsi anche nel disimpegno, pronto ed efficace, di compiti squisitamente operativi, il Corpo di amministrazione, rinvigorendo l'apprezzamento e la stima di cui gode in ambito istituzionale, ha contribuito — esaltando, con altissimo senso del dovere, i principi etici ed i valori morali che costituiscono la "regola" che presiede ad una scelta di vita — ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'Esercito italiano». — Libano, Kurdistan, Albania, Somalia, Mozambico: aprile 1982-marzo 1993.

94A0218

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana (Convitto ecclesiastico), in Firenze, ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1994 si autorizza l'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana (Convitto ecclesiastico), con sede in Firenze, piazza S. Giovanni n. 3, ad accettare il legato disposto dalla sig.na Bianchini Rita con testamento olografo in data 12 marzo 1981 consistente in L. 50.000.000 e nel 50% del valore di beni mobili per un totale di L. 10.000.000 circa, come da verbale 16 gennaio 1992, repertorio n. 6734/2378 fasc., ricevuto dal notaio dott. Bernardo Basetti Sani Vettori.

94A0220

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Rava n. 124, per il prezzo di L. 75.500.000, dell'immobile rappresentato da tre locali con servizio igienico, accesso proprio esclusivo, sito in Pordenone, via Molinari n. 52, come da rogito per notaio dott. Romano Jus, repertorio n. 21339, raccolta n. 2533, del 27 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Rava n. 124, per il prezzo di L. 150.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani doppio ingresso, doppi servizi, due terrazzi sito in Caserta, «Parco Primavera», via Barducci, via Ferrarecce, fabbricato *C*, come da rogito per notaio dott. Carmela Palermiti, repertorio n. 21998, del 13 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Rava n. 124, per il prezzo di L. 160.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di due vani con servizio e cortile di pertinenza esclusiva sito in Forlì, via Porta Merlonia n. 36/A, come da rogito per notaio dott. Gualfreduccio Degli Oddi, repertorio n. 48974, del 15 gennaio 1992.

94A0221

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto 10 aprile 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di due fotocopiatrici Nashva del valore di L. 14.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Ciba-Geigy.

Con decreto 10 aprile 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.400.000 disposta in suo favore dalla ditta Pharmacia.

Con decreto 2 settembre 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000.000 disposta in suo favore dalla ditta ICI Pharma.

Con decreto 2 settembre 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Bristol Myers Squibb.

94A0217

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza dell'insegnamento di energetica e sistemi nucleari presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

È annullato l'avviso di vacanza dell'insegnamento di energetica e sistemi nucleari posto di ruolo di seconda fascia, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993, pag. 114.

94A0244

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro IST - Genova, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro IST - Genova, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Caterina Urgnani ved. Marelli, consistente in un titolo di Stato buono del Tesoro poliennale - 1° ottobre 1993 - L. 100.000.000, esistente presso la Cassa di risparmio di Genova e Imperia S.p.a.

94A0219

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 gennaio 1994

Dollaro USA	1711,83
ECU	1894,31
Marco tedesco	976,24
Franco francese	287,63
Lira sterlina	2551,48
Fiorino olandese	871,91
Franco belga	46,810
Peseta spagnola	11,842
Corona danese	252,11
Lira irlandese	2444,32
Dracma greca	6,801
Escudo portoghese	9,691
Dollaro canadese	1299,20
Yen giapponese	15,384
Franco svizzero	1151,97
Scellino austriaco	138,89
Corona norvegese	226,45
Corona svedese	209,01
Marco finlandese	300,24
Dollaro australiano	1179,45

94A0273

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Eredi Squarcina di Ceretta Olga e C., in Abano Terme ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 1458 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Eredi Squarcina di Ceretta Olga e C., con sede in Abano Terme, viale delle Terme n. 87, codice fiscale n. 00339590283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Bellavista», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Buono Aurelio.

94A0223

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte *costituzionale:*

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- *annuale*	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- *annuale*	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189